

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000741	22/04/2022

OGGETTO: UFFICIO COORDINAMENTO AZIENDALE ALPI: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 288 DEL 31.03.2022 DELL'AGENZIA REGIONALE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI (ARIF) AD OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 N. 241/1990 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE PER L'ESERCIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI ESAMI DIAGNOSTICO-STRUMENTALI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. L.GVO N. 81/2008"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001776 DEL 15/04/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 20/04/2022 15:28 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 22/04/2022 09:36 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 22/04/2022 12:53 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 22/04/2022 12:11 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/04/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 22/04/2022 12:58
 Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 288 DEL 31.03.2022 DELL'AGENZIA REGIONALE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI (ARIF) AD OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 N. 241/1990 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE PER L'ESERCIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI ESAMI DIAGNOSTICO-STRUMENTALI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. L.GVO N. 81/2008".
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PRESO ATTO che con nota prot. n. 22098 del 24.02.2022 il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (di seguito "ARIF Puglia"), ha richiesto alla ASL BARI la disponibilità ad attivare una convenzione per avvalersi delle prestazioni di un Medico Competente, cui demandare la sorveglianza sanitaria dell'Ente, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. da 38 a 41 del D. Lgs. n. 81/2008;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 35803 del 15.03.2022 la Direzione Generale della ASL BA ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta ed ha individuato la dott.ssa Ingrid ALOISE quale Dirigente Medico per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria in qualità di Medico Competente presso l'ARIF Puglia;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 288 del 31.03.2022 l'ARIF Puglia ha approvato lo schema di accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per l'individuazione del Medico competente per l'esercizio della Sorveglianza Sanitaria e degli esami diagnostico-strumentali ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle parti;

PRESO ATTO che lo svolgimento dell'attività in regime di convenzione dovrà conformarsi ai seguenti criteri:

- 1) L'attività oggetto della convenzione verrà svolta dalla dott.ssa Ingrid ALOISE presso gli ambulatori del Servizio di Sorveglianza Sanitaria siti presso il P.O. San Paolo di Bari, a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di Medico Competente presso l'ARIF Puglia, per un periodo di anni 3 (tre), rinnovabile a seguito di espressa richiesta;
- 2) L'attività verrà svolta, in regime di attività intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio previsto dal CCNL di categoria, nei giorni e nelle ore che saranno concordati, previa intesa con la Direzione del Dipartimento Sicurezza e Qualità della ASL BA, al fine di assicurare prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali;

PRESO ATTO che la convenzione in oggetto viene approvata secondo quanto previsto dall'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019 e dal Regolamento A.L.P.I. della ASL BA (deliberazione n. 177/2009 e n. 1652/2012) e che non comporta alcun onere di spesa per la ASL BA.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate

- Di prendere atto della deliberazione n. 288 del 31.03.2022 dell'ARIF Puglia e approvare l'accordo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale, tra l'ARIF Puglia e la ASL BA per le prestazioni di Sorveglianza Sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/2008 da parte di un Medico Competente della ASL BA;
- Di stabilire che l'attività di Medico Competente verrà prestata dalla dott.ssa Ingrid ALOISE, Dirigente Medico della ASL BA in servizio presso la U.O.C. Medicina Preventiva dei Lavoratori e Sorveglianza Sanitaria;
- Di stabilire che l'attività oggetto della convenzione dovrà essere prestata in regime di attività intramuraria al di fuori dell'orario di servizio previsto dal CCNL di categoria, nei giorni e nelle ore che saranno concordati, previa intesa con la Direzione del Dipartimento Sicurezza e Qualità della ASL BA, al fine di assicurare prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali;
- Di prendere atto che la convenzione sarà valida per anni 3 (tre) a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di Medico Competente presso l'ARIF, rinnovabili previa espressa richiesta;
- Di precisare che i compensi per le prestazioni di consulenza dovranno essere versati dall'ARIF Puglia alla ASL BA secondo le condizioni e le modalità indicate nell'accordo;
- Di precisare che gli importi rivenienti dall'attività professionale oggetto della convenzione, versati dall'ARIF al lordo dell'IRAP, verrà iscritto al conto 764.125.00020 del Bilancio di Esercizio Annuale e verranno successivamente ripartiti con le modalità di cui all'art. 8, lettera J del Regolamento Aziendale ALPI (delibera n. 1652 del 26.09.2012);
- Di prendere atto che l'attività oggetto della convenzione non comporta oneri a carico della ASL BA;
- Di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale dell'ARIF direttore.generale@pec.arifpuglia.it), alla dott.ssa Ingrid ALOISE, al Dipartimento Sicurezza e Qualità, all'Area Gestione Risorse Finanziarie ed all'Area Gestione Risorse Umane, per i consequenziali adempimenti.



REGIONE PUGLIA

Agenzia Regionale
attività Irrigüe e Forestali

ACCORDO, ex art. 15 della Legge n. 241/90, per l'individuazione del Medico Competente per l'esercizio della Sorveglianza Sanitaria e degli esami diagnostico-strumentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al D. L.gvo n.81/2008.

Tra

L'Agenzia Regionale per le Attività Irrigüe e Forestali, con sede in 70026 Modugno (BA) in Via delle Magnolie, 6 (C.F. e P.IVA 07026760723), nella persona del Direttore Generale – Rappresentante Legale Dott. Agr. Francesco Ferraro, nato a Acquarica del Capo (LE) il 30/04/1969 nella sua suddetta qualità domiciliato per la carica in 70026 Modugno (BA) alla Via delle Magnolie, 6, che dichiara ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigüe e Forestali, (di seguito denominata ARIF)

E

L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari (P.IVA 06534340721) con sede in Bari alla Via Lungomare Starita,6, in persona del Direttore Generale Antonio SANGUEDOLCE, nato a Lecce (LE) il 27.10.1962 nella sua suddetta qualità domiciliato per la carica in Bari alla Via Lungomare Starita,6, che dichiara ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di agire in nome e per conto e nell'interesse dell' Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, (di seguito denominata ASL BA);

PREMESSO CHE

1. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
2. le parti del presente accordo sono Pubbliche Amministrazioni;
3. un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
4. fra le attività svolte dall'ASL vi è la tutela della salute;
5. l'ARIF, al fine di assolvere all'obbligo in capo al datore di lavoro di provvedere alla nomina del Medico Competente, ex artt. 17-18 del D. Lgvo n. 81/2008, a cui demandare la sorveglianza sanitaria dell'Ente, in ottemperanza a quanto previsto



REGIONE PUGLIA



dagli artt. da 38 a 41 intende avvalersi del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e dei servizi complementari messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia ed in particolare dell'ASL BA;

6. con nota pec prot. n. 22098 del 24.02.2022 Il Direttore Generale dell'ARIF ha richiesto alla Direzione Generale dell'ASL BA la disponibilità alla stipula di una Convenzione ai fini dell'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria ex D. Lgvo n. 81/2008;
7. l'ASL BA con nota prot. n. 26456 del 15.03.2022 ha espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione per l'esercizio della Sorveglianza Sanitaria presso l'ARIF;
8. entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo in quanto reciprocamente intendono tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
9. l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
10. l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività istituzionali del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medicina del Lavoro dell'ASL BA;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

L'ARIF intende avvalersi dell'attività dell'ASL BA/BAT al fine di ottemperare all'obbligo previsto in capo al datore di lavoro le prestazioni sanitarie, rese nell'esercizio della professionalità medica, finalizzate alla sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 25, 39, 40 e 41, a beneficio dei dipendenti in forza all'ARIF, come meglio specificati al sottostante prospetto

PROFILI PROFESSIONALI	MANSIONI SVOLTE	RISCHIO	PERIODICITA'	TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTI
PERSONALE OPERAIO n. 760	Operaio addetto all'attività vivaistica	Rumore, MMC, vibrazioni, chimico	Annuale	Visita medica preventiva periodica e/o su richiesta del lavoratore.
	Operaio addetto all'attività di manutenzione forestale e di A.I.B.	Rumore, fumi MMC, vibrazioni	Annuale	



REGIONE PUGLIA



	Operaio addetto all'attività irrigua	Rumore, MMC, vibrazioni	Annuale	Accertamenti specifici effettuati in base all'esposizione del rischio: Spirometria, audiometria, ECG, Drug test, audit C
PERSONALE IMPIEGATIZIO n. 170	Appartenente all'area Dirigenziale/impiegatizia, tecnico-amministrativa con mansioni tecnico amministrative, prevalentemente addetto all'utilizzo di videoterminale	Video terminale	Quinquennale Biennale (over 50)	Visita medica preventiva, periodica e/o su richiesta del lavoratore. Accertamenti specifici in relazione alla mansione

La consistenza della dotazione organica potrà subire variazioni, in aumento o in difetto, a seguito dei pensionamenti e/o dell'assunzione di nuovo personale durante il periodo di efficacia della presente convenzione. L'ARIF provvederà a comunicare, tempestivamente, ogni variazione, all'ASL BA, senza che ciò comporti effetti sulla validità dell'accordo.

ART. 2 - LE ATTRIBUZIONI ED I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Le attribuzioni sono quelle previste dall' art. 25 del D. Lgs. 81/2008, e precisamente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;



REGIONE PUGLIA



d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto 81/2008;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della Salute. Inoltre, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del decreto; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria



REGIONE PUGLIA



differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente. Le visite mediche non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche commisurati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) e predisposta su formato cartaceo e/o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Le attribuzioni e i compiti del Medico competente si intendono estesi ai lavoratori in regime di telelavoro e/o smartworking.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

L'ASL BA dovrà indicare il nominativo del medico del lavoro, in possesso dei requisiti di legge, per la successiva assegnazione dell'incarico di Medico Competente, le cui aree di pertinenza sul territorio regionale saranno individuate al momento della firma del mandato. Dovrà, inoltre, provvedere con immediatezza alla sostituzione del suddetto sanitario ove lo stesso, per sopravvenuti impedimenti, non possa più fornire le prestazioni dovute, dandone formale comunicazione al datore di lavoro. Dovrà, infine, garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa per il personale indicato come Medico Competente per la responsabilità civile conseguente agli eventuali danni a persone e/o cose cagionati in occasione dello svolgimento delle prestazioni previste presso il committente.

ART. 4 – ADEMPIMENTI DELL'ARIF

Il Direttore Generale dell'ARIF, in qualità di datore di lavoro, provvederà ai seguenti adempimenti:



REGIONE PUGLIA



- notificare il nominativo del medico competente alle Autorità competenti, informare il medico competente sull'organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- fornire al medico competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi e ad aggiornarlo tempestivamente;
- fornire al medico competente l'elenco del personale neo assunto per accertare eventuali inidoneità "a lavoro specifico";
- inoltrare al medico competente le istanze di visita a richiesta del lavoratore, con l'indicazione del posto di lavoro, della mansione e dell'impegno medio giornaliero di utilizzo del VDT/personal computer;
- collaborare con il medico competente per l'attuazione degli obblighi di informazione e formazione richiesti per legge;
- gestire, d'intesa con il medico competente, l'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche, nonché gli eventuali interventi per rilevazioni tecnico-ambientali;
- fornire con tempestività al medico competente i risultati relativi ad eventuali indagini tecnico-ambientali effettuate;
- organizzare, d'intesa con il medico competente, l'effettuazione delle visite agli ambienti di lavoro, richieste per legge;
- individuare un dipendente che collabori con il medico competente per gli aspetti di segreteria (ricevimento documentazione, appuntamenti, archiviazione atti, ecc.);
- organizzare, d'intesa con il medico competente, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

ART. 5 – COMPENSI

Per tutte le attività del medico competente, previste dalla legislazione vigente, verranno corrisposti compensi annui che saranno articolati in base ai seguenti elementi:

VOCE	DESCRIZIONE SERVIZIO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	UNITA' DI MISURA
CANONE	Gestione del PSS	Forfait base (fino a 20 lavoratori) addetti ad attività d'ufficio	€ 210,00	Euro/anno
CANONE	Gestione del PSS	Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d'ufficio	€ 6,90	Euro/lavoratore anno
CANONE	Gestione del PSS	Per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti	€ 5,16	Euro/lavoratore anno



REGIONE PUGLIA



		ad attività d'ufficio		
CANONE	Gestione del PSS	Forfait base (fino a 20 lavoratori) addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 300,00	Euro/anno
CANONE	Gestione del PSS	Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 9,48	Euro/lavoratore anno
CANONE	Gestione del PSS	Per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 7,08	Euro/lavoratore anno
CANONE	Gestione del PSS	Per ogni unità da 501 a 1000 lavoratori addetti non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 3,30	Euro/lavoratore anno
CANONE	Gestione del PSS	Per ogni unità oltre i 1000 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 2,05	Euro/lavoratore anno
CANONE	Funzione di coordinamento	Forfait base (fino a 20 lavoratori) addetti ad attività d'ufficio	€ 113,00	Euro/anno
CANONE	Funzione di coordinamento	Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d'ufficio	€ 4,50	Euro/lavoratore anno
CANONE	Funzione di coordinamento	Per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività d'ufficio	€ 3,40	Euro/lavoratore anno



REGIONE PUGLIA



CANONE	Funzione di coordinamento	Forfait base (fino a 20 lavoratori) addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 257,00	Euro/anno
CANONE	Funzione di coordinamento	Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 5,80	Euro/lavoratore anno
CANONE	Funzione di coordinamento	Per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 4,30	Euro/lavoratore anno
CANONE	Funzione di coordinamento	Per ogni unità da 501 a 1000 lavoratori addetti non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 3,10	Euro/lavoratore anno
CANONE	Funzione di coordinamento	Per ogni unità oltre i 1000 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	€ 1,50	Euro/lavoratore anno

Per tutte le attività concernenti esami diagnostico-strumentali, verranno corrisposti compensi articolati in base ai seguenti parametri:

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	COSTO UNITARIO
Visita medica (periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, preventiva in fase preassuntiva, precedente la ripresa del lavoro)	€ 35,00



REGIONE PUGLIA



Prove di funzionalità respiratoria (spirometria)	€ 17,10	
Audiometria con esame otoscopio	€ 18,00	
Test tossicologico-analitico di primo livello in laboratorio: campione A	€ 69,75	
ECG	€ 18,00	
Visiotest	€ 15,00	
Esami di laboratorio	Emocromo completo	€ 4,50
	Glicemia	€ 1,80
	Creatininemia	€ 1,80
	GOT	€ 1,80
	GPT	€ 1,80
	γGT	€ 1,80
	Bilirubinemia D/I	€ 1,80
	Protidogramma	€ 9,00
Es. urine	€ 1,80	

Qualora a giudizio del medico competente vi sia necessità di approfondire la valutazione delle condizioni di salute dei lavoratori, in relazione ai rischi, l'ARIF (in qualità di datore di lavoro) delega il Medico Competente ad effettuare ulteriori accertamenti attraverso medici specialisti della ASL.

Qualora il medico competente ritenga di effettuare esami e/o accertamenti non ricompresi nel presente accordo sarà applicato il tariffario ASL al momento in vigore.

Art. 6 – CONTRIBUTO ALLE SPESE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'ASL BA provvederà a trasmettere all'ARIF, con cadenza mensile, la rendicontazione delle prestazioni effettuate, debitamente vistata dalla Direzione Sanitaria di afferenza e firmata dal funzionario competente, sulla quale saranno annotate le date degli accessi, il numero delle visite e degli accertamenti effettuati. Sulla base di tale rendicontazione l'A.S.L. provvederà ad emettere i relativi giustificativi contabili che l'ARIF provvederà a liquidare entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72.

L'ARIF corrisponderà all'ASL BA il contributo previsto mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT 57X054240429700000000202.

Art. 7 - LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE E DEGLI ACCERTAMENTI



REGIONE PUGLIA

ARIF
Agenzia Regionale
attività Irrigugie e Forestali

Il Medico Competente, svolgerà l'attività oggetto del presente accordo, al di fuori dell'orario di servizio, mediante attività intramuraria, presso gli ambulatori del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, siti in Bari alla Via Caposcardicchio snc presso il P.O. San Paolo, nei giorni e nelle ore che saranno concordati.

Art. 8 – VALIDITÀ

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di Medico Competente presso l'ARIF, rinnovabile in forma scritta almeno un mese prima della scadenza.

Art. 9 - PRIVACY

Il personale sanitario che presta l'attività di Sorveglianza Sanitaria si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'ARIF, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento EU n. 679/2016.

Art. 10 – CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Bari.

Art. 11 – ADEMPIMENTI FISCALI

La presente convenzione:

- ✓ è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 18, del DPR n. 633 del 26.10.1072;
- ✓ è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.

Per l'A.R.I.F

Il Direttore Generale

Dott. Agr. Francesco FERRARO

Per l'ASL BA

Il Direttore Generale

Dott. Antonio SANGUEDOLCE



Firmato digitalmente da:

FRANCESCO FERRARO

ARIF PUGLIA - Agenzia Regionale per le attività Irrigugie e Forestali

Firmato il 07/04/2022 13:42

Seriale Certificato: 446065

Valido dal 27/08/2020 al 27/08/2023

TI Trust Technologies CA

Firmato digitalmente da: ANTONIO SANGUEDOLCE

Organizzazione: Regione Puglia

Unità organizzativa: REGIONE PUGLIA

Data: 04/04/2022 14:14:38

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Area Gestione Risorse Finanziarie
Dipartimento Sicurezza e Qualità	

PROPOSTA N.RO 20220001776 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000741 DEL 22/04/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Napoleone Annamaria	 Firmato digitalmente il 15/04/2022 09:46
Dirigente PTA	Attorre Cosimo	 Firmato digitalmente il 19/04/2022 13:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 19/04/2022 18:09